COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XXXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 311

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori SAMEK LODOVICI ed altri: Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità. (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1174) 311

PRESIDENTE 311, 316, 318, 319

ARMAROLI, *Relatore* . . 311, 313, 314, 317

CENCARLE 313

CASSANDRO 313

BORRA 313, 316

MAZZONI 313, 319

VERONESI 314

GUERRINI GIORGIO 314

MARTINI MARIA ELETTA 315

CRUCIANI 315, 316

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 316, 318

QUINTIERI 316

La seduta comincia alle 9,45

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. È in congedo il deputato Sabatini.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri: Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1174).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici, Braccesi, Zonca, Lombari, Rosati, Tibaldi, Piasenti, Indelli, Russo, Pignatelli, Caroli, Lepore, Bolettieri, Martinelli, Cingolani, Moneti, Macaggi, Garlato, Azara, Bussi, Zannini, Carelli, Conti, Giuntoli Graziuccia riguardante il riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e la corresponsione di una indennità. Questa proposta di legge, già approvata dalla X Commissione permanente del Senato, è stata esaminata dalla nostra Commissione in sede referente nella seduta del 3 febbraio scorso, e successivamente da un Comitato ristretto composto dai deputati Armaroli, Borra, Cocco Maria, Venturoli, Fibbi Giulietta, Cassandro e da me; prego il relatore, onorevole Armaroli, di voler riferire sui lavori di tale Comitato.

ARMAROLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, io ho già avuto occasione, in sede referente, di illustrare i motivi che stanno alla base di questa proposta di legge intesa a garantire

al donatore di sangue una giornata di riposo e il mantenimento del salario.

Mi piace ricordare che fummo unanimi nel riconoscere la necessità di favorire l'approvazione di questo provvedimento che non va tanto a favore della categoria dei donatori di sangue, quanto della collettività intera. Il dramma della situazione chirurgica italiana è questo: attualmente negli ospedali è disponibile un quinto del sangue che sarebbe necessario per affrontare le esigenze sanitarie. Purtroppo muoiono molti pazienti, perché non c'è sangue; molti neonati, perché spesso non possibile sostituire il loro sangue. La sostituzione è divenuta oggi una terapia sempre più frequente. Occorre in modo assoluto garantire il proselitismo nell'ambito dei donatori; perché se è vero che la scienza è arrivata a fare molte cose sinteticamente, a fabbricare prodotti che sono identici a quelli della natura, non è invece riuscita nel caso del sangue. Il sangue viene prodotto solo dall'uomo, solo dalla natura; quindi la disponibilità di sangue negli ospedali dipende dal fatto che ci siano uomini disposti a darlo. Ora, stando ai dati, risulta che la categoria dei donatori di sangue, purtroppo, anziché aumentare in proporzione alle esigenze, va diminuendo e va invecchiando. La collettività ha bisogno di cinque flaconi per ogni posto letto; attualmente ci sono duecentomila posti letto (mentre la situazione ottimale sarebbe di quattrocentomila): dovremmo perciò raggiungere, per essere tranquilli, almeno un milione di donatori di sangue. Sappiamo che i donatori di sangue sono più folti in certe zone, meno folti là dove pesano condizioni sociali più arretrate, dove pesano i pregiudizi. Ora, noi dobbiamo vincere determinati pregiudizi, ma dobbiamo vincere anche determinate obiettive difficoltà. Chi va a donare il sangue ha bisogno, per ragioni cliniche, per ragioni biologiche, di una giornata di riposo, e nello stesso tempo ha il diritto di non perdere il salario. Se il datore di lavoro è invitato a mantenere il salario, occorre però che questo tributo non sia a carico di una sola parte, proprio per l'importanza sociale di tale atto. Sarebbe comodo dire: « Tu, datore di lavoro, paga egualmente il salario ! ». Se imponessimo ciò non creeremmo una incentivazione alle donazioni, perché dove c'è un donatore di sangue ne possono sorgere due o tre, ma allora essi possono diventare una legittima preoccupazione per il datore di lavoro, il quale può dire: « Uno va bene, ma due, tre, cominciano a diventare una tassa ».

Quindi, non vi è dubbio che il modo migliore per risolvere il problema è che tale onere sia a carico di tutta la collettività.

Purtroppo, pur auspicando tutti l'approvazione di questo provvedimento, abbiamo riscontrato delle difficoltà nella stesura di un testo soddisfacente. Il Comitato ristretto, dopo un ampio dibattito, ha formulato un nuovo testo che desidero sottoporre alla Commissione. Ne do lettura:

ART. 1.

Chiunque cede il suo sangue per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione di derivati dal sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad un riposo di 24 ore immediatamente dopo il salasso.

ART. 2.

Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui al precedente articolo.

ART. 3.

Ai lavoratori autonomi, che cedano il loro sangue gratuitamente compete, per la giornata di riposo, una indennità stabilita forfettariamente ogni anno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con suo decreto, in relazione al valore medio delle retribuzioni di una giornata lavorativa degli operai dell'industria, determinato in base ai dati rilevati nell'esame precedente.

La prima determinazione della misura dell'indennità prevista nel precedente comma è effettuata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

La competenza passiva della normale retribuzione della giornata lavorativa e rispettivamente dell'indennità di cui all'articolo 3, spettanti ai donatori di sangue per la giornata di riposo è a carico della collettività nazionale.

ART. 5.

In applicazione dell'articolo precedente il datore di lavoro corrisponderà in via immediata al lavoratore dipendente di cui all'articolo 2, la normale retribuzione della giornata lavorativa, ma con diritto di rivalsa equipollente sui tributi statali dovuti.

Lo stesso principio della rivalsa si applica per i lavoratori autonomi, i quali detrarranno dai tributi statali dovuti l'indennità di cui all'articolo 3.

ART. 6.

Le modalità relative all'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, ai limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo retribuita, o indennizzata, nonché al corrispondente sgravio del datore di lavoro, o del lavoratore autonomo, saranno stabilite con regolamento, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Faccio osservare alla Commissione che, in base ai dati anagrafici-statistici delle associazioni dei donatori di sangue, risulta che il 55 per cento dei donatori sono operai, impiegati nelle industrie e nelle amministrazioni pubbliche; il 20 per cento sono addetti alla agricoltura; il 15 per cento sono appartenenti alle categorie autonome, artigiani, piccoli commercianti, il 5 per cento sono studenti, professionisti, medici, sacerdoti; il 60 per cento sono uomini e il 40 per cento sono donne. Ci sono molti parlamentari tra i donatori di sangue.

Io mi rendo conto di tutte le imperfezioni del testo proposto, ma se aspettiamo di fare una legge perfetta, non inizieremo mai quel cammino che è necessario intraprendere e non concretizzeremo mai quell'opera di stimolo e di incentivo da tutti auspicata. Queste cose ce le chiedono uomini di ogni parte; ce le chiedono sacerdoti, laici, uomini di cultura, ma soprattutto i disperati appelli dei « pronto soccorso » degli ospedali e delle cliniche della maternità ed infanzia. Perché ripeto, dobbiamo adeguare alle necessità il numero dei donatori: attualmente siamo al livello, povero, di 200.000.

Praticamente, stando alle attuali donazioni e alle attuali presenze, gli oneri relativi dovrebbero raggiungere la somma di 700-800 milioni, un miliardo al massimo: poca cosa, di fronte all'importanza morale di questo atto. Che cosa è il donatore? È uno che travasa la salute. Se lo Stato non sa fare un sacrificio di un miliardo di fronte ad un atto tanto sublime di solidarietà, cosa resta da fare?

In questi giorni in tutta Italia è stato festeggiato il donatore di sangue, con delle manifestazioni mirabili. Il Presidente Zanibelli si è reso conto della situazione assistendo al congresso nazionale, e a nome di tutti noi, ha fatto delle promesse. Noi dobbiamo rendere onore a tali promesse, che sono state fatte al di sopra delle passioni di ogni parte.

CENGARLE. Sono d'accordo con il relatore, tanto più che sono anch'io donatore di sangue. Vorrei chiedere semplicemente al relatore: ci sono già disposizioni che facilitano per i lavoratori statali la donazione del sangue?

ARMAROLI, *Relatore*. Sì; inoltre anche grandi industrie, come la Fiat, la Montecatini, ecc., concedono già un periodo di riposo che va dalle 24 alle 48 ore.

CASSANDRO. La nuova proposta di legge, rispetto alla precedente, rappresenta un notevole passo avanti. Il problema riveste una gravità sulla quale siamo tutti d'accordo: di fronte a questo problema, sociale e umano, non ci possono essere più remore. Bisogna accelerare l'*iter* di questa proposta di legge il più possibile, affinché vada finalmente in porto.

BORRA. Il relatore ha precisato che questa legge, come tutte, non è perfetta. Io però, che ne ho seguito l'*iter*, ritengo che una formulazione più semplice e dignitosa non si poteva trovare. È semplice, perché risolve il problema del pagamento facendolo effettuare direttamente dall'azienda, e non indirettamente dall'ospedale. Bisogna mettere in evidenza il fatto che il donatore di sangue non vuole essere pagato. Ho parlato con qualche gruppo di donatori: costoro avevano la preoccupazione di andare all'ospedale e ritirare la busta, come pagamento di un'opera che sentivano di voler fare volontariamente. È giusto venire incontro a questa esigenza del riposo attraverso il mantenimento del salario. Il problema è stato risolto in modo dignitoso.

Mi pare anche giusto il fatto di far pesare il pagamento sulla collettività, la cui sicurezza sociale viene tutelata con queste prestazioni volontarie. Sotto tale aspetto questa legge anticipa i tempi, perché si viene a detrarre dai redditi questo contributo che ogni cittadino dà per il bene della collettività.

Mi pare quindi che sia il momento giusto di approvare questa legge; e approviamola in fretta.

MAZZONI. Dopo le nobili parole del nostro relatore, ritengo che non sia necessario proseguire in una illustrazione dei meriti che hanno diverse migliaia di cittadini italiani, in gran parte lavoratori dipendenti e autonomi.

Questa attività di donazione del sangue, nonché di altre parti del corpo umano, come il midollo spinale e il bulbo oculare, deve

essere vista con attenzione e il necessario incoraggiamento.

I donatori di sangue, in generale, non domandano nulla; tuttavia è doveroso da parte nostra, da parte della collettività, un intervento il quale provveda almeno a che essi non subiscano danni in seguito alle prestazioni effettuate.

Mi dichiaro, pertanto, fin d'ora d'accordo con gli orientamenti e il contenuto del testo proposto.

Desidero peraltro fare due osservazioni che spero siano tenute presenti, pur dando atto al Comitato ristretto dello sforzo compiuto per trovare una formulazione la quale tenga opportuno conto delle diverse opinioni formulate.

L'articolo 2 dice che ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui al precedente articolo. Io ritengo che questa dizione dovrebbe essere completata precisando che ci tratta di: « normale retribuzione globale in atto », onde non generare un'interpretazione restrittiva che possa comportare un trattamento inferiore a quello che il lavoratore subordinato avrebbe ricevuto in servizio.

La seconda osservazione riguarda l'articolo 5, che recita: « Le modalità relative all'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, ai limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo... ».

Ora, è evidente che non dipenda dal donatore di sangue la quantità di sangue che deve donare. D'altra parte, una volta che egli si è recato ad effettuare questa operazione, è evidente che perderà comunque la giornata, se è un lavoratore dipendente. Pertanto, stabilire un limite quantitativo mi sembra che voglia significare una restrizione dell'intervento.

Sono quindi dell'avviso che potremmo sopprimere le parole « ai limiti quantitativi... ». Una volta che diciamo che le modalità relative all'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue saranno stabilite con regolamento emanato dal Ministro del lavoro, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, mi sembra che sia sufficiente.

VERONESI. Per quanto riguarda il merito, mi pare che non ci sia nessuno che possa disconoscere il valore del provvedimento proposto; mi associo perciò a quanto è stato detto così bene dal relatore e dai colleghi.

Per quanto riguarda la formulazione della proposta, cioè la traduzione tecnica delle idee in articoli di legge, voglio chiedere al relatore qualche chiarimento. L'articolo 1 dice, in modo apodittico: « Chiunque cede il suo sangue... ha diritto al riposo di 24 ore ». Non si parla di donazione gratuita o meno. In ipotesi possono esserci quelli che lo fanno gratuitamente, salvo il pagamento del salario per la giornata di lavoro perduta, e quelli che lo fanno dietro compenso...

ARMAROLI, *Relatore*. Tutti hanno diritto al riposo, per ragioni biologiche.

VERONESI. Comunque questo « chiunque » abbraccia la totalità dei donatori; questa totalità comporta però la distinzione in lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi! E cosa accade per i lavoratori disoccupati, i quali sarebbero lavoratori dipendenti potenziali, ma non hanno un datore di lavoro che li compensi, e che abbia la rivalsa sui contributi?

C'è poi il caso delle casalinghe: sono una categoria che non si qualifica né tra i lavoratori dipendenti, né fra quelli autonomi. Mi preoccupa il fatto che l'articolo 1 non specifichi, non copra tutti i settori; perché sono coperti i lavoratori dipendenti, sono coperti i lavoratori autonomi con versamenti periodici; ma quel residuo, che non appartiene né agli uni, né agli altri, ma che rientra in quel « chiunque », come viene tutelato?

GUERRINI GIORGIO. Non v'è dubbio che la Commissione converrà con il relatore sull'importanza eccezionale di questa legge, per i motivi di carattere morale che sono stati sottolineati dall'onorevole Armaroli, ma anche per il motivo di carattere pratico per cui essa è sorta, e cioè per poter dotare i nostri ospedali e le nostre cliniche delle riserve di sangue sufficienti per fronteggiare qualunque necessità.

Ci sono alcune questioni, tuttavia, che io vorrei mi fossero spiegate dall'onorevole relatore e dagli altri colleghi che fanno parte del Comitato ristretto. Esse riguardano in particolare l'articolo 5, che riserva a un apposito regolamento la determinazione delle modalità di indennizzo del datore di lavoro che paga regolarmente il salario al lavoratore dipendente che abbia effettuato una donazione di sangue, in relazione all'articolo 4 precedente. Ora, si dice che il datore di lavoro ha diritto a una rivalsa (articolo 5) sui tributi statali dovuti, e si demanda poi al regolamento lo stabilire in quale maniera si effettui questa rivalsa. Ora, il comitato ristretto ha anche prefigurato come avverrà, tecnica-

mente, questa rivalsa del datore di lavoro sui tributi statali dovuti?

La mia preoccupazione è come il datore di lavoro, dopo aver corrisposto la giornata di lavoro al lavoratore, riesca poi a rifarsi sul tributo, pagato o da pagarsi. Forse in sede di denuncia dei suoi redditi, con uno sgravio che diventa estremamente fittizio e labile?

Quindi, io penso che probabilmente il comitato ristretto, avendo adottato la dizione « rivalsa sui tributi », si sarà proposto il quesito se effettivamente il datore di lavoro abbia diritto a trattenere materialmente quello che ha versato in precedenza al prestatore d'opera.

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Veronesi, vi è da dire che mentre l'articolo 1 stabilisce il diritto a dare un riposo in relazione a considerazioni di carattere medico, l'articolo 2 stabilisce la corresponsione della retribuzione solo per coloro i quali la perderanno. Il « chiunque » di cui all'articolo 1 comprende certamente dei soggetti che non sono né dipendenti, né lavoratori autonomi, come gli studenti, i disoccupati, le casalinghe.

Il problema è quello della perdita effettiva di un salario, oppure di un guadagno autonomamente realizzato, perdita che deve essere salvaguardata. Ora, lo studente in realtà non ha nessuna perdita; ha solo diritto a 24 ore di riposo che – poniamo – potrebbe costituire la giustificazione per una sua assenza dalle lezioni universitarie. Non ha quindi una perdita monetariamente calcolabile, per cui il suo diritto al rimborso in realtà non esiste.

Mi sembra, pertanto, che sia giusto parlare solo di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi, in quanto è solo il concetto di lavoro che porta al concetto di retribuzione o al concetto di guadagno.

Sotto questo profilo, quindi, ritengo che la disposizione sia tecnicamente corretta.

Ho invece alcune perplessità per la parte che riguarda la rivalsa sui tributi. Non vorrei che si arrivasse all'assurdo di fare una legge che è ottima nelle intenzioni, ma che poi all'atto pratico si frastaglia in questi regolamenti che forse appariranno e forse no. Certo, i precedenti in materia ci lasciano molto dubbiosi, con difficoltà pratiche di applicazione laddove ci dovrebbe essere la certezza di vedere attuate le disposizioni.

MARTINI MARIA ELETTA. Desidero riprendere in parte quello che ha già detto il collega onorevole Guerrini.

La proposta di legge si può riassumere sotto due aspetti: il primo è praticamente quello che concerne l'esigenza di carattere biologico, il diritto cioè al riposo nelle 24 ore successive alla donazione del sangue; il secondo si riferisce al compenso per coloro i quali, a causa di questo diritto al riposo, perderebbero la retribuzione, o comunque il loro guadagno.

Ora, se noi riferissimo il discorso a tutte le categorie di persone che non hanno redditi immediati (studenti, casalinghe, eccetera), io ritengo che noi verremmo a sovvertire il criterio della legge, traducendo praticamente in uno stipendio quello che non vuole essere tale.

Raccomanderei poi un aspetto esterno alla legge, ma che ne è corollario, perché essa sia ben interpretata e bene intesa: è quello riguardante la divulgazione della validità e della esigenza scientifica di questo apporto di energie nuove in una generalità di persone che altrimenti ne verrebbero ad essere prive.

Raramente ci si rende conto (almeno che non si tratti di persone preparate) dell'importanza del donatore di sangue. Se questa legge deve essere una incentivazione ad aumentare il numero di coloro che offrono il sangue, credo che essa dovrebbe essere accompagnata da un criterio illustrativo piuttosto ampio e persuasivo.

Un'altra cosa mi permetto di dire. La salvaguardia, dal punto di vista morale, di questa azione – mi riferisco alle poco simpatiche, frequenti forme di speculazione che anche in questo ambito vengono fatte – è altrettanto desiderabile. Esistono sanitari, o, più che sanitari, istituti ospedalieri e cliniche che si frappongono fra questa gratuità dell'offerta e colui al quale essa è destinata: pertanto questa gratuità nei confronti del malato sparisce, è frustrata in radice. Se è giusto salvaguardare le persone che offrono il sangue, è giusto salvaguardare anche chi riceve questa generosità da parte di altri.

Mi rendo conto che queste cose non si possono scrivere negli articoli della legge; però, forse, nell'ultimo articolo, o in sede di regolamento, si potrebbe essere molto più precisi o inserendo qualcosa in questo senso, per far sì che nessuno si frammetta più tra donatori e malati.

CRUCIANI. Onorevoli colleghi, che un provvedimento di questo genere fosse atteso lo dimostra il fatto che le associazioni a ciò preposte avevano già raggiunto con alcuni organismi un accordo di questo genere. Per esempio, questo accordo era già stato stretto

con la Croce Rossa da alcune aziende del nord e del centro. L'onorevole relatore ha messo tanto calore nel chiedere il nostro consenso; a me pare che, caso mai, quello che facciamo con questa legge è poco; meno di questo non possiamo fare.

Purtroppo in Italia questo atto di generosità è poco propagandato. Due anni fa noi deputati siamo stati invitati dalla Croce Rossa a donare il sangue, e siamo stati portati, forse un po' riluttanti, all'automoteca. Dopo aver compiunto la donazione, però, ci siamo sentiti veramente soddisfatti di aver contribuito, con questo nostro gesto, a salvare probabilmente qualche nostro amico. Però, dato che siamo in fase di discussione di questa legge, sarebbe opportuno provvedere in futuro ad una normalizzazione di quello che avviene in questo settore; perché l'atto è generoso, tanti donano il sangue; ma quando si passa alla fase di utilizzazione di questo sangue, negli ospedali e nelle cliniche avvengono cose non precisamente morali. Se lo Stato interviene, pagando la giornata ai donatori, bisogna che gli organismi preposti siano regolamentati. Faccio l'esempio di Foligno dove, per un'abile iniziativa, riusciamo ad avere tantissimo sangue, eppure in qualche clinica lo si paga tanto caro. Approviamo dunque la legge, ma preghiamo il Governo di far sì che questi inconvenienti più non avvengano.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Forse una cosa di questo genere è più di competenza del Ministero della Sanità.

CRUCIANI. Per quanto riguarda il merito, l'articolo 3 parla di norme di attuazione da emanare entro 60 giorni, e l'articolo 5 entro 90. Se dobbiamo dare una scadenza, potremo fissare allora 90 giorni in tutti e due i casi.

QUINTIERI. Poiché mi sembra nuovo il caso di una legge che dice: « Noi vi autorizziamo a trattenere sull'importo dei tributi statali una determinata somma », vorrei sapere se il comitato ristretto, quando ha elaborato l'emendamento che dispone la rivalsa sui tributi statali, ha considerato che in questa maniera veniamo a incidere sull'ammontare globale dei tributi statali, creando un problema che potrebbe essere poi suscettibile di sviluppi impensati. Debbo ritenere che il comitato si sia posto questo problema, comunque vorrei essere rassicurato a questo proposito.

BORRA. Desidero aggiungere a quanto già detto che attualmente le associazioni di volontari del sangue ricevono dagli ospedali dei contributi, secondo il numero delle donazioni, che servono per l'opera di proselitismo e di propaganda. Esse sono gelose di questo, e credo sia importante avvalorare l'opera di queste associazioni, senza interferire con esse.

PRESIDENTE. Qualche osservazione di ordine procedurale. Il nuovo testo, come vedete, rispetto al precedente mostra una differente impostazione, poiché il testo del Senato prevede che l'onere per questa indennità di mancato guadagno per il donatore che dà il proprio sangue sia posto a carico delle amministrazioni degli istituti ospedalieri pubblici o privati.

Si partiva cioè dal principio che l'ospedale, come ha bisogno di medicinali, così ha bisogno di sangue e quindi poteva pagare per il plasma sanguigno l'equivalente della giornata di mancato guadagno del donatore e non di più. Sotto questo punto di vista si disciplinava anche quella parte a cui ha fatto cenno l'onorevole Cruciani e che comunque non è materia di competenza della nostra Commissione.

Nel nuovo testo – e voglio sottolinearlo perché ne derivano delle complicazioni d'ordine procedurale – abbiamo invece una forma di finanziamento di questa spesa del tutto diversa, in quanto è lo Stato che dovrebbe provvedere, a seguito di rivalsa dei datori di lavoro sui tributi fiscali. Cioè, indipendentemente dal fatto che l'utilizzazione del sangue sia cosa che interessa un soggetto o l'altro, l'onere viene posto a carico della collettività. Questa parte, a mio avviso, merita un approfondimento, poiché non deve essere confuso il dovere della collettività di rendersi sensibile a questa esigenza col facilitare queste donazioni di sangue, con il fatto che la collettività debba intervenire economicamente in ogni caso.

Inoltre, se poniamo a carico della collettività questa spesa, dobbiamo indicare esattamente quale è il capitolo del bilancio al quale imputiamo questo onere. Si tratta di un onere relativo – ce ne rendiamo conto –, al di sotto del miliardo (forse però la spesa è destinata ad aumentare), però si pone l'esigenza di indicare il capitolo del bilancio. Ne discende pertanto che questo testo deve essere esaminato dalla Commissione bilancio, in quanto l'indicazione generica che la competenza passiva è posta a carico della collettività deve tradursi, dal punto di vista legislativo, in una articolazione esplicita, in cui appunto venga indicato esattamente il capitolo del bilancio a chi si fa riferimento.

Se invece, per difficoltà che dovessero sorgere da parte della Commissione bilancio, dovessimo rinunciare al principio della rivalsa sui tributi, dovremmo trovare un'articolazione diversa.

Si potrebbe anche limitare il nuovo testo ai primi due articoli, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo al pagamento della giornata perduta dal donatore di sangue, ma ciò può incontrare notevoli difficoltà, anche se di fatto da parte di grossi complessi, sia pubblici che privati, si è introdotto da tempo questo principio. Ma, in ogni caso, dovremmo sentire anche il parere della Commissione industria, perché un onere (anche se di un solo miliardo) non può essere posto a carico di un settore prima di consultarlo.

È opportuno, pertanto, che il relatore, facendo le proprie conclusioni alle varie osservazioni che sono state oggi fatte, tenga presente anche questi aspetti, anche perché è opportuno formulare un testo tale da passare con sicurezza al vaglio anche dell'altro ramo del Parlamento.

Desidero qui ripetere ai colleghi della Comissione che io stesso, partecipando al congresso dell'Associazione volontari italiani sangue, ho ritenuto di poter esprimere quella opinione, che ho trovato poi unanime, della nostra volontà di risolvere questo problema e ho anche detto – cosa che poi si è realizzata – che, senza assumere impegni di ordine tecnico e legislativo, avremmo gradito la presenza dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative del settore ai lavori del comitato ristretto. Ebbene, i rappresentanti dell'A.V.I.S. e della Croce Rossa hanno partecipato a questi incontri e dalla loro presenza sono state tratte utili indicazioni. In modo particolare, debbo dire che ho notato in loro una volontà sacrosanta di non perdere, attraverso un intervento legislativo, quei principî e presupposti fondamentali che stanno alla base del gesto di donazione del sangue. Il principio fondamentale è quello dello anonimato, principio che noi non possiamo assolutamente infrangere attraverso procedure burocratiche o amministrative relative al pagamento del mancato guadagno. È questo un concetto che dovremmo fissare bene nella legge, perché, se il principio del mancato guadagno si dovesse tradurre comunque in una indennità da darsi anche a chi non si trova in quelle determinate circostanze, allora verremmo a vulnerare uno degli aspetti fondamentali della donazione, che – non va dimenticato – è gratuita.

Ciò posto, dichiaro chiusa la discussione generale che era stata dichiarata aperta nella seduta precedente.

AMAROLI, *Relatore*. Ringrazio sentitamente tutti i colleghi che sono intervenuti e soprattutto ringrazio il Presidente per quanto ha fatto in favore di questa legge, chiamando produttivamente le associazioni dei donatori di sangue a collaborare per arrivare alla soluzione migliore.

Certamente, ognuno di noi ha motivo di formulare delle critiche e delle osservazioni. Torno a ripetere che questa non è una legge perfetta, amesso che sia umanamente possibile fare leggi perfette. È una legge che risponde ad esigenze altamente sociali ed è articolata secondo le possibilità dell'attuale ordinamento.

Ritengo, come ha detto il Presidente Zanibelli, che sia doveroso interpellare altre Commissioni, in quanto non possiamo imporre un onere allo Stato o ad un particolare settore senza sentire le Commissioni parlamentari competenti. Si faccia ciò che è necessario fare, ma si approvi questa legge, il cui scopo non è certo quello di indennizzare una categoria o quello di andare incontro a delle attese generiche, bensì ad incrementare, ad incoraggiare, a favorire quanti si offrono a donare il proprio sangue. Se non faremo ciò, saremo certamente in parte responsabili di fronte alla crisi che sta attraversando tutto il sistema sanitario.

Quindi la società ha interesse a che i donatori siano molti, e soprattutto a che siano sani: Il donatore deve essere sano. E mi preme rilevare che le associazioni, con sacrifici immensi (come diceva egregiamente il collega Borra) stanno facendo opera valida di protezione dei donatori che sono chiamati periodicamente a dare il sangue, e attraverso iniziative volontarie si sono dati un'organizzazione di vigilanza che salvaguarda la salute del donatore stesso.

Qualunque legge votiamo, essa incontrerà la stima del donatore di sangue a una condizione: che sia assolutamente salvaguardato il carattere di volontarietà delle associazioni e di gratuità delle prestazioni. Nessuno vuole saperne di creare un ordinamento giuridico protetto: quando si è ventilata l'idea di incorporare i donatori di sangue nella Croce Rossa si sono levate proteste chiare e decise da ogni parte. I donatori vogliono salvaguardare il carattere di volontarietà e di anonimato del loro gesto. Chi dà il sangue non intende far sapere il suo nome; il carattere

di questa donazione è gratuito. A questo punto ha risposto perfettamente all'onorevole Veronesi l'intervento dell'onorevole Guerrini e della onorevole Martini Maria Eletta. Il disoccupato, il sottoccupato, l'artigiano, non perde nulla, e non vuole nulla, perché chi dà il proprio sangue non vuole venderlo.

A che cosa serve il riposo? Noi dobbiamo garantirlo per esigenze di carattere medico-sanitario. Il donatore dà una quantità di sangue che è prefissata dai regolamenti sanitari, e che si aggira tra i 250 e i 300 grammi. Quando un cittadino, un donatore, offre questa quantità di sangue, nel suo organismo si manifestano alcuni fenomeni:

1) diluizione del sangue, che raggiunge il suo massimo entro le sei ore dal prelievo;

2) diminuzione dei globuli rossi, in ragione di 300 mila elementi per millimetro cubico, anche questa entro le sei ore successive al prelievo;

3) diminuzione del 5 per cento dei leucociti e dell'emoglobilina, che raggiunge il suo massimo entro dodici ore dal prelievo;

4) riduzione del tasso di proteine;

5) riduzione del tempo di coagulazione;

6) riduzione della pressione arteriosa, che ritorna normale dopo ventiquattro ore.

Quindi il riposo è una necessità indiscutibile. A proposito delle sottrazioni di sangue ripetute, si riscontrano in esse dei pericoli. Alcuni clinici sostengono che dopo diverse sottrazioni di sangue insorge il pericolo di anemia e di altre gravi malattie, per cui il periodo ottimale di riposo sarebbe di almeno 24 ore; dopo 24 ore il donatore può riprendere tranquillamente il lavoro.

Quando abbiamo parlato di retribuzione normale, intendevamo quella che è di norma: globale e di fatto.

Quindi io propongo (del resto queste osservazioni non alterano la proposta di legge) che questa proposta sia approvata, con il dovuto accordo delle altre Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di voler far conoscere il pensiero del Governo.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io non ho niente da osservare su quanto è stato detto: sono cose che tutti condividiamo, e che è inutile ripetere. Vorrei anzi sottolineare che il Ministero del lavoro ha facilitato il raggiungimento dell'accordo al Senato, tanto è vero che questa proposta di legge, presentata nel dicembre 1963, nel marzo 1964 (tre mesi dopo) era stata approvata dal Senato, e trasmessa alla Camera.

Purtroppo, da marzo dell'anno scorso a maggio di quest'anno non si è fatto più niente, perché non si è riusciti a trovare un sistema che sia gradito ai donatori e alle loro associazioni e allo stesso tempo possa trovare accoglimento presso il Parlamento. Sul sistema studiato e concordato dal comitato ristretto, che addossa gli oneri relativi alla collettività, niente da dire sul piano morale; ma sul piano pratico, quando parliamo di detrazione degli oneri sopportati dai datori di lavoro dai tributi che debbono pagare allo Stato, evidentemente nascono qui delle complicazioni di principio, come è già stato sottolineato dall'onorevole Quintieri. Non entro nel merito di tutto questo. Il Ministero del lavoro ritiene che il modo più pratico e rapido sia quello di far pagare l'importo della giornata perduta dai donatori di sangue (dipendenti o autonomi) da parte degli istituti ospedalieri. Personalmente condivido quello che è stato detto: che lo spirito della legge non è quello di far guadagnare; anzi, un guadagno solleverebbe delle obiezioni. Ma quanto al nuovo testo, resta il problema del risarcimento dei datori di lavoro, che debbono sborsare l'importo di una giornata di lavoro, senza averne il corrispettivo, mentre il principio della rivalsa sui tributi presenta difficoltà tecniche.

Il Ministero del lavoro ritiene che le Commissioni competenti debbono esprimersi su questo problema; occorre il parere della Commissione bilancio e perché questa legge comporta un onere per lo Stato, grande o piccolo che sia.

Detto questo, non vorrei aggiungere altro, perché mi pare che sia inutile sottolineare di nuovo quei concetti che tutti, compreso il Governo, condividono.

PRESIDENTE. Diamo atto della conclusione della discussione generale sulla proposta formulata dal Comitato ristretto. Obbligatoriamente – e anche per i suggerimenti dati – il testo deve essere sottoposto all'esame delle altre Commissioni presumibilmente competenti.

Data la novità della formulazione adottata, dal punto di vista tecnico, io chiedo alla Commissione di volermi autorizzare ad esaminare il testo con i Presidenti delle altre Commissioni eventualmente competenti, in modo da trovare, preventivamente, dopo questo primo scambio di vedute, una nuova formulazione che possa trovare il consenso delle Commissioni stesse.

MAZZONI. Non potremmo eventualmente approvare tutti gli articoli, meno quello riguardante la copertura?

PRESIDENTE. Sul principio del riposo e dell'indennizzo per mancato guadagno siamo tutti d'accordo, e ci vorrà pochissimo tempo per approvare gli articoli corrispondenti; le difficoltà sono per le altre disposizioni e sarebbe inutile approvare i primi due articoli senza aver risolto le altre difficoltà.

Propongo quindi di attenerci a quanto ho già detto. Dopo la consultazione con i Presidenti delle Commissioni competenti riporteremo in Commissione la proposta di legge per procedere all'approvazione degli articoli, con la riserva dei pareri ufficiali. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI